VE

Roma, 18 GIU. 2007

Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria
la Nutrizione e la Sicurezza Alimentare
Direzione Generale Nutrizione e Sicurezza Alimentare
Ufficio III

Lucia + Belpe 600.130

DGSAN/3/7030/P

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Prot. 2007. 0164663
del 20/06/2007 ore 13,44
Mitt.: MINISTERO DELLA SALUTE - UFFICIO III

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento

Assessorato all'Agricoltura
P.A. Bolzano

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

e, p.c. LNR per i residui
presso ISS

Associazioni di Categoria

Oggetto: chiarimenti in merito alla presenza di Cadmio in fegati equini alla luce del regolamento (CE) N. 1881/2006 – misure cautelari

Si fa riferimento e seguito alla nota DGVA/IX/35232/P del 4 ottobre 2005, in considerazione del regolamento (CE) N. 1881/2006, che stabilisce il limite di 0,5 mg/kg per il Cadmio nel fegato equino, e si rappresenta quanto segue.

I dati relativi all'anno 2006 riferiscono di una percentuale piuttosto elevata di non conformità analitiche in fegati equini: su un totale di 16 campioni analizzati, 11 sono risultate le non conformità per il superamento del limite di 0,2 mg/kg, adottato nel 2006, a seguito del parere della Commissione.

Va considerato, d'altra parte, che è stata rilevata una concentrazione > 0,5 mg/kg in n. 7 campioni n.c., pari al 44 % degli esaminati.

Pertanto, appare indispensabile ribadire la necessità di applicazione delle misure cautelari contemplate nella nota su indicata, a tutela della salute del consumatore, che di seguito si riportano:

1. i fegati ed i reni degli equini di qualsiasi età ed origine (nazionale, comunitari, extracomunitaria) devono essere esclusi dal consumo umano;
2. in deroga al punto precedente, a seguito di specifica richiesta di un operatore commerciale, è possibile licenziare al libero consumo quei fegati di equini di qualsiasi età ed origine per i quali sia stato effettuato con esito favorevole un controllo analitico ufficiale, secondo quanto specificato di seguito;
3. per effettuare il controllo ufficiale per la ricerca di Cadmio nel fegato equino in sede di macellazione, il veterinario ufficiale del macello preleva un campione legale suddiviso in cinque aliquote, conformemente a quanto previsto dal D. L.vo 327/80;
4. la ricerca del Cadmio per il controllo ufficiale viene effettuata esclusivamente dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a spese dell'operatore commerciale interessato;
5. in assenza di uno specifico controllo ufficiale sul muscolo dello stesso capo, l'esito del controllo ufficiale per la ricerca di Cadmio nel fegato viene valutato per il giudizio di conformità dell'intero animale.

Per quanto fin qui detto, si raccomanda a codesti Assessorati di assicurare che l'attività di vigilanza al dettaglio verifichi la conformità dei prodotti esitati al consumo nel rispetto di tali disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)